



— COMUNE SAN VITO ROMANO —

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
VIA BORG M. THEODOLI, 34
00030 SAN VITO ROMANO - ROMA

ORDINANZA N. 47 del 24.12.2025 IL SINDACO

Premesso che l'art. 50, comma 5, del TUEL prevede che il Sindaco adotti ordinanze per garantire la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

TENUTO CONTO che:

- in occasione delle festività di fine anno ed in particolare di San Silvestro si assiste all'aumento e concentrazione della deflagrazione dei fuochi d'artificio;
- le deflagrazioni provocate dai fuochi d'artificio creano in soggetti deboli quali bambini, persone affette da particolari patologie o disturbi, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;
- le deflagrazioni provocano una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio di fuga, con conseguente smarrimento e/o investimento;
- la ragione del provvedimento in oggetto è da rinvenirsi nella necessità di limitare al massimo lo scoppio diffuso sul territorio, con i conseguenti disagi già evidenziati

ATTESA la necessità di limitare il più possibile rumori molesti e i disagi correlati all'utilizzo di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti similari;

VISTI:

- l'art. 50 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- il DPR 31 marzo 1979;
- la L. 281/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo";
- l'esigenza di tutela della salute pubblica, nonché di tutela degli animali, domestici e non, e di tutela delle persone "fragili".

ORDINA

il divieto di introdurre ed esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici non di libera vendita nel centro abitato nel periodo delle festività natalizie ed in particolare in concomitanza delle festività del 31 dicembre 2025 e del 1° gennaio 2026 dalle ore 07.00 del 31 dicembre 2025 e fino alle ore 24.00 del 2 gennaio 2026.

Per il periodo delle festività è consentita la sola accensione di fuochi d'artificio e di giochi pirici definiti artifici da divertimento.

Si raccomanda in ogni caso moderazione nell'uso ai fini della salvaguardia sia delle categorie di soggetti "fragili" e per evitare traumi agli animali.

L'inosservanza della presente ordinanza prevede una sanzione amministrativa come da vigente normativa.

La presente ordinanza è trasmessa alla Polizia Locale ed alla locale stazione dei Carabinieri per quanto di competenza.

Contro la presente Ordinanza, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR competente per territorio, ovvero ricorso straordinario, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

*Dalla Residenza Municipale,
San Vito Romano, 24.12.2025*

*Il Sindaco,
f.to Maurizio Pasquali*